

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)**

L'anno 2009, il giorno DIECI del mese di OTTOBRE in Podenzano nella sede dell'Unione Valnure con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di Podenzano (PC) in persona del Vice-Sindaco Maurizio Grana - domiciliato per la carica presso il Comune di Podenzano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 056 in data 28/09/2009;
- il Comune di Vigolzone (PC) in persona del Sindaco Dott. Francesco Rolleri domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vigolzone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 082 del 29/09/2009
- il Comune di San Giorgio P.no (PC) in persona del Sindaco Dott. Giancarlo Tagliaferri domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Giorgio P.no , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 063 del 29/09/2009;

• **E**

l'Unione Valnure, codice fiscale 01531400339, in persona del Presidente pro-tempore Alessandro Ghisoni, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Valnure, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'Unione n. 011 del 30/09/2009;

PREMESSO

- che i Comuni di Podenzano, Vigolzone e San Giorgio P.no con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Valnure";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto è entrato in vigore;
- che i Comuni di Podenzano, Vigolzone e San Giorgio P.no con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato il trasferimento delle funzioni di Edilizia residenziale Pubblica (E.R.P.) all'Unione Valnure;
- che l'Unione Valnure con il citato atto n. 011 del 30/09/2009 ha approvato il recepimento delle suddette funzioni inerenti al servizio di Edilizia Residenziale Pubblica trasferite dai Comuni aderenti;

- che i Comuni componententi hanno sottoscritto, una convenzione con ACER di Piacenza (Azienda Casa Emilia Romagna) per la gestione unitaria e solidale dei patrimoni comunali di edilizia residenziale pubblica, che attribuisce ai Comuni stessi alcune funzioni amministrative nell'ambito della stessa materia (art. 4 della convenzione in essere);

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i sottoscritti componententi:

Comune di Podenzano,
Comune di Vigolzone,
Comune di San Giorgio P.no,
Unione Valnure

si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 Oggetto-

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione Valnure il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica dei Comuni associati.

I Comuni di Podenzano, San Giorgio P.no e Vigolzone a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione, che a mezzo del legale rappresentante accetta, il trasferimento le funzioni relative alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 24/2001.

Art. 3 Finalità.

Il trasferimento all'Unione Valnure delle funzioni del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica è finalizzato a garantire:

- a) la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di gestione delle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione;
- b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

provvedendo a disciplinare la materia con i propri regolamenti e ad esercitare tutte le funzioni amministrative che ad essa ineriscono.

Art.4 Ambito territoriale

L'ambito territoriale del servizio associato di Edilizia Residenziale Pubblica è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 5 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti alle funzioni di cui alla presente convenzione, è la Giunta dell'Unione

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione

L'Unione si impegna a trasmettere agli Enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione

Art. 6 Sede operativa

La sede operativa del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica è presso il Comune di San Giorgio P.no ed il servizio sarà coordinato da un responsabile unico nominato con Decreto del Presidente dell'Unione.

Art. 7 - Funzioni trasferite e ambito di intervento.

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività legate alle funzioni relative alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione.

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le funzioni previste dalla L.R. 24/2001 - art. 6 - e precisamente:

- a) la rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;
- b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali;
- c) la predisposizione dei programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di ERP, nonché alla promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a termine;
- d) l'individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in possesso dei requisiti di affidabilità e qualificazione definiti dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;

- e) l'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla concessione e alla revoca dei contributi agli operatori e dei contributi ai singoli cittadini, nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari;
- f) l'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni;
- g) la costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- h) la disciplina della gestione degli alloggi di ERP e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, secondo quanto previsto dal Titolo III della L.R. 24/2001.

Per le suddette funzioni l'Unione Valnure si avvarrà dell'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) per garantire la corretta efficienza, efficacia ed economicità del servizio, così come previsto dall'art. 3 della citata L.R. 24/2001.

Art. 8 Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Valnure.

L'esercizio unificato decorrerà dal 1° novembre 2009.

Art. 9 Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio gestione dell'edilizia residenziale pubblica e alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.. Tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2A del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

In alternativa, secondo opportuna valutazione da parte della Giunta stessa, potrà essere attivato lo strumento dell'avvalimento degli uffici di uno dei Comuni aderenti con le modalità previste dallo Statuto vigente.

Art. 10 Beni Strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni di cui al precedente comma , in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti all'unione o in caso di scioglimento della stessa , sono automaticamente consegnati all'Ente proprietario.

Art. 11 Ripartizione delle spese.

I costi globali delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base del numero delle unità immobiliari ERP.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale utilizzato dall'Unione nel caso dell'avvalimento di cui all'art. 9.

Art.11 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che i dati contenuti nel presente contratto sono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi delle Leggi e dei Regolamenti inerenti a tale materia

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Podenzano _____

Per il Comune di Vigolzone _____

Per il Comune di San Giorgio P.no _____

Per l'Unione Valnure _____